



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2, CGS - notizia dell'illecito – documento anonimo - può costituire stimolo investigativo

Descrizione

La disposizione di cui all'art. 118 CGS, ricalcando quanto previsto dall'art. 330 c.p.p., contempla due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito, quella della “ricezione”, in cui l'organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazione qualificata, come accade nel caso di denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; e quella della “apprensione” d'iniziativa, che invece presuppone un'attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione dell'informazione proveniente da canali non qualificati volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima *notitia criminis*. A tanto consegue che, se è vero che una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità e quindi di una *notitia criminis* qualificata, è pur vero che le denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa della Procura al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'esposto anonimo possono ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una *notitia criminis* (CFA, SS.UU., n. 2/2023/2024; CFA, sez. IV, n. 38/2022-2023 e giurisprudenza ivi richiamata, anche delle sezioni penali della Cassazione).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 57/CFA/2024-2025/F

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 118, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0057 CFA del 2 dicembre 2024 (PFI/Omissis)